



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO  
DIREZIONE GENERALE - L'AQUILA  
Ufficio di Vigilanza e Coordinamento delle Scuole non Statali, Paritarie e non

Prot. AOODRAB 2689

L'Aquila, 24.02.2011

**AI RESPONSABILI  
DEGLI UFFICI DEGLI AMBITI TERRITORIALI  
PROVINCIALI DELLA REGIONE ABRUZZO**

**LORO SEDI**

**AL SITO INTERNET D.G.R. ABRUZZO**

**OGGETTO: Richieste di iscrizione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.  
Anno scolastico 2011/2012.**

Com'è noto alle SS.LL., il M.I.U.R. - Direzione Generale per gli Ordinamenti - con decreto n. 82 del 10 ottobre 2008, ha definito le linee guida di attuazione del Regolamento (D.M. n. 263/2007), emanato in applicazione dell'art. 1 bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

L'art. 1 bis, comma 4 di detto decreto-legge n. 250/2005, stabilisce: che: **“Sono scuole non paritarie, quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento”**:

- a) Un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione ed all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio (tranne che per la scuola dell'infanzia);
- b) La disponibilità dei locali, arredi ed attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici ed adeguati alla funzione, in relazione al numero degli iscritti;
- c) L'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche, forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, e l'impiego di idoneo personale tecnico ed amministrativo,
- d) Alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire per gli alunni delle scuole statali o paritarie;

Il successivo comma 5 del citato decreto-legge n. 250/2005 prevede che: **“Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria”**.

In attuazione della suddetta norma, le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al predetto comma 4, sono incluse in un apposito **elenco affisso all'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale**.

Le **richieste di iscrizione** all'Albo delle "scuole non paritarie" di questo Ufficio Scolastico Regionale, **dovranno essere presentate** dal soggetto gestore (se persona fisica) o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore, a **questo stesso U.S.R.** e, **per conoscenza all'Ufficio Scolastico dell'Ambito Territoriale Provinciale competente.**

Dette istanze, dovranno essere trasmesse - tramite raccomandata a.r. (farà fede la data del timbro postale) - o consegnate a mano, entro il termine perentorio del **31 MARZO 2011.**

Al riguardo, si ritiene utile rappresentare che le domande inviate dopo tale termine, non potranno essere prese in considerazione.

Tali richieste, dovranno essere firmate - in originale, per esteso e leggibile - dal gestore, se persona fisica o dal Legale Rappresentante dell'Ente gestore; nelle stesse dovrà, altresì, essere apposto il timbro del rispettivo Ente.

Gli Enti dotati di firma digitale e di casella di posta elettronica certificata potranno produrre la istanza in parola - debitamente documentata - tramite invio alla casella di posta elettronica certificata di questo U.S.R.: **drab@postacert.istruzione.it**

Ai fini di una corretta predisposizione della richiesta di cui trattasi, questo Ufficio ha ritenuto di dover predisporre l'allegato **fac-simile di domanda.**

La domanda presentata da Ente ecclesiastico dovrà essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da Ente locale o Regione dovrà recare il relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.

***Nella domanda stessa, dovrà essere precisato quanto segue:***

- **la tipologia di scuola cui l'organizzazione vuole conformarsi con riferimento agli ordinamenti vigenti;**
- **la denominazione che vuole assumere;**
- **gli indirizzi o i corsi serali attivati o che si intende attivare nell'anno scolastico 2011/2012;**

Le richieste in riferimento, dovranno essere corredate dai seguenti "DOCUMENTI" e "DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO"

- o documentazione riguardante il soggetto gestore, Ente o persona fisica, ed alla relativa natura giuridica; fotocopia di attribuzione del documento di attribuzione del codice fiscale al soggetto gestore;
- o fotocopia del documento di identità della persona che presenta la richiesta;
- o dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante, in ordine all'assenza - tra le finalità e le attività dell'Ente - di elementi contrastanti con le finalità di educazione e formazione connesse con la gestione di attività scolastiche;
- o copia del progetto educativo in armonia con i principi costituzionali;
- o le linee essenziali dell'offerta formativa, calendario scolastico; orario delle lezioni;
- o dichiarazione a firma del gestore o dal Legale Rappresentante, attestante la corrispondenza del piano dell'offerta formativa all'ordinamento scolastico italiano;
- o dichiarazione, firmata dal gestore o dal Legale Rappresentante, attestante che gli obiettivi generali e specifici di apprendimento sono correlati al conseguimento di titoli di studio. Da quest'ultima dichiarazione si prescinde in caso di scuola dell'infanzia;
- o l'elenco degli iscritti a ciascuna classe, con data e luogo di nascita e scolarità precedente (ove prevista) e dichiarazione firmata dal Gestore o dal Legale Rappresentante che gli

alunni non siano di età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire;

- o indicazione dell'ubicazione della scuola, unita alla documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali (proprietà, contratto d'affitto, comodato d'uso, ecc.) e durata della medesima;
- o relazioni tecniche rilasciate da tecnici abilitati all'albo professionale di competenza, che attestino l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dalla legge 626/94, e confermino il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, etc.);
- o relazione redatta da un tecnico abilitato che illustri la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale;
- o impegno ad assumere personale docente e un coordinatore delle attività educative e didattiche, forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola e l'impiego di idoneo personale tecnico ed amministrativo;
- o elenco del personale docente con luogo e data di nascita, materia insegnata, orario di insegnamento, titolo di studio correlato alla disciplina insegnata ed eventuale abilitazione, l'atto di nomina del coordinatore didattico, con indicazione della data e luogo di nascita, del titolo di studio. Tale documentazione, potrà essere inviata entro il mese di settembre 2011, a questa D.G.R. e - per conoscenza - all'Ufficio Scolastico territorialmente competente;
- o dichiarazione del Gestore o de Legale Rappresentante, in ordine ad eventuali carichi penali pendenti o condanne passate in giudicato.

Il termine fissato dal Regolamento per la **conclusione dei procedimenti** connessi all'iscrizione negli elenchi regionali delle scuole non paritarie, è il **30 giugno 2011**.

Entro tale data, verranno adottati - da parte di questo U.S.R. - i relativi provvedimenti di iscrizione o di diniego.

Avverso i citati provvedimenti di diniego, potrà essere presentato ricorso al TAR - entro 60 giorni - o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - entro 180 giorni dalla notifica -.

Inoltre, così come previsto dall'art. 1 - comma 7, del Regolamento (D.M. 263/2007), questa stessa D.G.R. provvederà ad effettuare - entro il termine del 30 novembre 2011 - appositi accertamenti ispettivi presso le scuole in esame.

L'elenco delle scuole non paritarie iscritte all'Albo di questo Ufficio Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2011/2012, verrà reso noto attraverso il sito Internet di questa stessa D.G.R.

F.to **IL DIRIGENTE**  
**Maria Teresa Spinosi**